LO STATUTO INEDITO DELLE NOZZE VENEZIANE EMANATO NELL'ANNO 1299

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

124.
36

PER LE NOBILI NOZZE

MARCELLO - ZON

Digitized by Google

LO STATUTO

INEDITO

DELLE NOZZE VENEZIANE

emanato

NELL' ANNO 1299.

VENEZIA
TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO
1858.

Digitized by Google

Allo Sposo

NOB. SIG.

ALESSANDRO MARCELLO

PODESTÀ DI VENEZIA

Permettete, nobile sposo, ch' io mi serva del passato per manifestarvi la letizia che oggi sento per la vostra domestica felicità, ed accettate tra 'buoni auguri dei vostri amici anche quelli di un paleografo.

È spento il Governo che emanava lo statuto che v' indirizzo; è cessata l' osservanza alla legge che regolava il lusso delle nozze Veneziane; sei secoli, quasi, son passati su questo atto pubblico; esso non è che una memoria. Ma, voi, che mi avete incoraggiato a perseverare nella conservazione e nello studio delle memorie patrie; voi, che riposate

Digitized by Google

spesso la mente dalle gravi cure della pubblica amministrazione, meditando sulle pagine della nostra bella storia; voi, che sapete trovare conforto e coraggio nello studio del passato, accogliete la edizione di questo documento, il quale contiene il primo atto, che esista, della legislazione Veneziana su questo argomento, in testimonianza della stima e della amicizia che vi professa,

Venezia, 14 Ottobre 1858

Il vostro devotiss. servo ed amico

C. FOUCARD.

Digitized by Google

V 1

STATUTO

DELLE NOZZE A VENEZIA

DELL' ANNO 1299.

Digitized by Google

MCCLXXXXVIIII, INDICTIONE XII, DIE SECUNDA MAII.

1. Capta fuit pars in consilio de viginti et de septem, quod de cetero nullus, in civitate Rivoalti, ad nuptias vel occasione nuptiarum, mittat vel accipiat presentes, nec dona, nec etiam pladenatas per ullum modum vel ingenium, sub pena soldorum XX grossorum pro qualibet vice, salvo quod ad domum sponse possint mitti pladenate, et e converso domum sponsi, in illis diebus quibus solent mitti, et etiam presbitero contrate, sicut solitum est.

2. Et quod sponsa non possit associari, tam eundo ad sponsum quam redeundo domum, ultra quam cum octo dominabus, et sponsus non possit habere in prandio nuptiarum ultra quam viginti dominos et viginti dominas inter omnes. Et attinentes similiter ex parte sponse non habeant ultra dictum numerum in prandio, occasione nuptiarum. Intelligendo quod aliqua domina a XIII annis infra non habeatur pro domina, nisi esset maritata, et etiam si fuisset maritata et remansisset vidua quod habeatur pro domina ; et aliquis homo ab annis XX infra non habeatur pro domino.

3. Et quod sponsa non debeat donari nec donari facere alicui bursam, frisetum, bindas, nec aliquam aliam rem.

Digitized by Google

1299. *INDIZIONE 12; 2 MAGGIO.*

1. *Fu deliberato nel Consiglio dei venti e dei sette, che da quì innanzi nella città di Rialto, nessuno, nelle nozze od in occasione di nozze, mandi o riceva presenti o doni o coppe, in alcun modo o sotto qualsiasi pretesto, in pena di soldi venti dei grossi per ogni volta. Sarà lecito però di mandar coppe alla casa della sposa e viceversa a quella dello sposo, in quei giorni nei quali è consuetudine di mandarle, e così pure al sacerdote della contrada, come è costume.*

2. *La sposa non possa essere accompagnata, sia nello andar verso lo sposo che nel ritorno a casa, se non da otto donne; e lo sposo non possa avere fra tutti al convito delle nozze, se non venti uomini e venti donne. E similmente i consanguinei della sposa, in occasione di nozze, non ne abbiano a pranzo più di quel numero. Ritenuto che ogni donna minore in età di tredici anni non sarà considerata per donna, se non fosse maritata o vedova, e ogni uomo prima di venti anni non sarà considerato per uomo.*

3. *La sposa non debba donare, nè far donare a chi si sia, o borsa, od ornamento, o nastri, o qualunque altra cosa.*

Digitized by Google

Et omnia et singula, que superius dicta sunt, debeant observari, sub pena soldorum XX grossorum pro qualibet vice, et pro qualibet persona de predictis que contrafaceret, et sub pena perdendi dona et presentes et alia superius prohibita. Et si aliquis receperit contra id, quod dictum est, et iret ad nuptias ad comedendum, non convitatus, cadat in penam predictam.

4. Et advocatores comunis teneantur placitare omnes qui ceciderint in dictam penam vel penas, quam vel quas domini de nocte excutere debeant. Et insuper dona presentes et alia, que darentur, reciperentur et portarentur contra predicta, perdantur. Quorum omnium habeant dicti advocatores quartum, domini de nocte quartum, si excusserint, et comune quartum, et quartum sit accusatoris, si per eius accusationem veritas cognoscetur.

Et addantur predicta in capitulari maioris consilii, ad hoc, ut omnes qui sunt de maiori consilio teneantur observare predicta et accusare omnes facientes contra ea. Et non possint predicta revocari, nisi per quinque consiliarios, triginta de XL congregatos, et maioris partis maioris consilii.

5. Item quod aliqua sponsa non possit portare post se ad viandum, nec portari facere ultra quatuor robas, sub pena soldorum XX grossorum, et non possint predicta revocari nisi cum sollempnitate predicta.

6. Item quod aliquis homo, nec mulier aliqua, nec domina, possit de cetero uti frixaturis perlarum, salvo quod sponse possint habere si volunt frixaturas de perlis ad robam sponsalem solummodo, et zoiam unam de perlis tantum, sub pena soldorum XX grossorum; et non possint dictas frixaturas ponere ad aliam robam quam sponsalem.

Digitized by Google

E tutto ciò, che sopra fu detto, debba essere osservato, in pena di venti soldi dei grossi per ogni volta, e da ogni persona su menzionata che vi contrafacesse; oltre alla perdita dei doni, dei presenti, e delle altre cose ora proibite. E se alcuno ricevesse simili doni, malgrado questo divieto, e andasse al convito delle nozze, non invitato, cada nella pena predetta.

4. *E gli* Avvogadori del Comune *sono tenuti di assumere processo contro quelli che cadessero in tal pena o pene, le quali dovranno essere riscosse dai* Signori di notte. *Così pure i doni, i presenti e le altre cose che fossero date, ricevute, o portate, malgrado questo divieto, sieno confiscate. Delle quali cose tutte, gli* Avvogadori *abbiano la quarta parte, i* Signori di notte *una quarta parte, se le riscuoteranno, il Comune una quarta parte, e l'altra quarta parte l'accusatore, se per la sua accusa sarà conosciuta la verità.*

E l'ordine predetto sia aggiunto al Capitolare del Maggior Consiglio, acciocchè tutti quelli che fan parte di quel Consiglio sieno tenuti di osservarlo, e di accusare tutti i contrafacenti. Nè possa ciò, che fu detto, essere rivocato, se non da cinque consiglieri, da trenta dei Quaranta *riuniti, e dalla maggior parte del Maggior Consiglio.*

5. *E nessuna sposa possa portare dietro se, nè far portare in viaggio, più di quattro robe, in pena di venti soldi dei grossi. Nè possa ciò essere rivocato se non colla predetta solennità.*

6. *E nessun uomo, donna, o signora, possa da qui innanzi far uso di ornamenti di perle. Le sole spose possano avere, se vogliono, ornamenti di perle sulla veste nuziale soltanto, ed un solo monile di perle, in pena di soldi venti dei grossi; nè possano esser posti li detti ornamenti in altra veste che non fosse sponsale. Ritenuto*

Digitized by Google

Ita tamen quod frixature predicte, que ponentur ad robam et mantellum sponsalem, non valeant inter omnes ultra soldos XX grossorum sub pena predicta.

7. Et quod aliqua persona non possit portare frizaturam ultra valoris librarum V ad parvos; sed tamen non possit ponere aliquam frixaturam ad mantellum vel ad pellem. Drezatores vero perlarum sint totaliter amoti et prohibiti, ita quod aliqua mulier, nec domina, possit de cetero eos portare sub pena soldorum C. pro qualibet vice, qua inventa fuerit ea contrafacere. Et etiam non possit habere ultra unam cavezaduram de bottonis auri de ambro, valoris ultra soldorum X grossorum, sub pena predicta soldorum C, et drezeriam aliquam perlarum ultra quam valoris soldorum C, sub dicta pena. Et predicta revocari non possint, nisi ut supra.

8. Item quod aliquis homo, vel domina, vel mulier, habere non possit de cetero ultra duas pelles inter vairas et varotas, et si qui haberent modo ultra non possint amodo uti nisi duabus, sub pena soldorum XX grossorum qualibet vice.

9. Item quod aliqua domina sive mulier non possit uti nisi una mantadura fodrata de cendato sub pena predicta. Salvo quod si pro aliquo corroto oporteret eis facere unam aliam mantaduram fodratam de cendato, possit eam facere. Et predicta non possint revocari, nisi ut supra.

10. Item quod aliqua tunica mulieris non possit de cetero habere ultra brachium unum de longitudine in cauda portando per terram et guarnazonem et guarnatia ultra brachium dimidium, sub pena predicta. Salvo quod sponsa possit habere ad tunicam sponsalem solummodo qualem caudam voluerit. Et panni, qui hodie sunt, remaneant, quantum in caudis, sicut sunt, et de cetero non possint fieri fa-

Digitized by Google

però che tutti li detti ornamenti che si mettono sulla veste e sul mantello sponsale, non superino il valore di soldi venti, in pena di quanto fu detto.

7. *E nessuna persona possa portare ornamenti di un valor maggiore di cinque lire dei piccoli, e nessuno ve ne sia sul mantello e sulla pelle. I fili di perle poi siano esclusi e proibiti in modo che nessuna donna o signora possa d'ora in poi portarli, in pena di cento soldi ogni volta che sarà trovata contrafacente al divieto; nè possa avere inoltre al collare più di un ordine di bottoni d'oro, di ambra, di un valore che superi dieci soldi dei grossi, in pena dei predetti cento soldi; nè possa avere alcuna acconciatura di perle di un valor superiore a cento soldi, in pena della multa suddetta. Queste cose non possano essere rivocate, se non come fu detto di sopra.*

8. *Nessun uomo, donna, o signora, possa avere d'ora in poi più di due pelli di vaio o simili, e se taluno ne possedesse di più, non possa da quì innanzi far uso che di due, in pena di venti soldi per ogni volta.*

9. *E nessuna donna, o signora, non possa far uso se non di un mantello foderato di seta, in pena di quanto fu detto. Salvo che se per qualche lutto tornasse ad esse necessario di fare un altro mantello foderato di seta, in tal caso sia loro lecito di farlo. E ciò non possa essere rivocato, se non come sopra.*

10. *E nessuna tonaca muliebre possa avere da qui innanzi più di un braccio di lunghezza nella coda, da portarsi per terra, e le vesti di sotto oltre mezzo braccio, in pena della multa predetta; salvo le spose, le quali potranno avere, nella sola tonaca sponsale, qual coda piacesse loro. E le vesti in uso oggidì rimangano, in quanto alle code, quali sono; ma da quì in-*

Digitized by Google

cere nisi sicut dictùm est, sub pena soldorum XX grossorum. Et predicta non possint revocari, nisi cum solempnitate predicta.

11. Item quod domine de palatio, tam que exirent quam que intrarent, sint exempte et exceptate ab hiis ordinibus, et possint uti eis rebus et zoiis quas trahent de palatio, set postea non possint facere aliud quam poterunt alie, sub pena predicta soldorum XX grossorum. Et predicta non possint revocare, nisi ut supra.

12. Item iniungatur Justiciariis veteribus quod accipiant sacramentum a quolibet sertore et magistra, vel alia persona que faceret tale ministerium, quod observabunt predicta, et quod non facient de cetero aliquam robam ultra ordinamenta predicta sub pena soldorum C. pro quolibet, qualibet vice qua fuerit contrafactum, et insimilem penam cadat qui ea fieri faceret contra predicta. Et predicta non possint revocari, nisi ut supra.

13. Et predicta omnia committantur dominis de nocte, ut exigant dictas penas, quarum quartum sit eorum, quartum comunis, et quartum accusatoris, si per eius accusationem veritas cognoscetur, et quartum puerorum. Et nichilominus ipsi de nocte teneantur excutere dictas penas si videbunt vel sciverint contrafacientes, licet eis non fuerint accusati.

Et addatur hoc in capitulari maioris consilii, ad hoc, ut illi qui sunt de ipso consilio teneantur observare omnia, que predicta sunt, per se et dominas sive mulieres eorum, et etiam accusare omnes facientes contra predicta vel aliquod predictorum. Et iniungantur omnia predicta Advocatoribus comunis.

Digitized by Google

nanzi, non possano essere fatte fare se non come fu detto, in pena di venti soldi dei grossi. E queste cose non possano essere rivocate, se non colla suddetta solennità.

11. *Le signore di palazzo, tanto nell' uscire come nell' entrare, sieno esenti ed eccettuate da questi ordini, e possano far uso di quelle cose e di quei monili che portano dal palazzo, ma poscia non possano vestir se non come le altre, in pena dei menzionati venti soldi dei grossi. E ciò non sarà rivocato, se non come sopra.*

12. *E sia ingiunto a'*Giustizieri vecchi *di ricevere giuramento da ogni sarto o maestra, e da ogni persona che facesse tal mestiere, di non fare da quì innanzi alcuna roba proibita da questi ordini, in pena di cento soldi per ognuna, ed ogni volta che sarà contrafatto ; ed in simile pena cada colui che ne facesse fare contro quanto fu detto. E ciò non possa essere rivocato, se non come sopra.*

13. *E di tutte queste cose sia data commissione ai* Signori di notte, *acciocchè esigano le dette pene, e sia di loro la quarta parte, una quarta parte del Comune, una quarta parte dell' accusatore, se per sua accusa sarà conosciuta la verità, l' altra quarta parte dei servi d' ufficio. E* quelli di notte *sieno obbligati eziandio di riscuotere le dette pene, se vedranno o conosceranno i contrafacenti, anche se non venissero loro accusati.*

E ciò sia aggiunto al Capitolare del Maggior Consiglio, acciocchè quelli che sono di quel Consiglio sieno tenuti di osservare quanto fu detto, tanto per se, quanto per loro signore o donne ; e di accusare i contrafacenti a tutti questi divieti, o ad alcuno di essi. E tutto ciò sia commesso agli Avvogadori del Comune.

Digitized by Google

Digitized by Google

NOTIZIA

DELLE LEGGI VENEZIANE CHE REPRIMEVANO IL LUSSO NEI SECOLI XIII, XIV, XV E XVI.

Lo Statuto dell'anno 1299, che precede questa notizia, era stato sinora cercato indarno dagli eruditi. Avevasi di esso questa sola indicazione che esisteva, cioè, nel primo volume originale delle deliberazioni del Maggior Consiglio col titolo di *Fractus*. Questo codice non trovasi nell'Archivio Generale di Venezia, e ne fanno le veci due copie del secolo XIV coi nomi di *Bifrons* e *Comune primum et secundum*, nelle quali però quella legge non è registrata.

Nella fine dell'anno 1856, essendo io occupato nella Biblioteca e negli Archivii Imperiali di Vienna, per commissione di S. E. il Ministro dell'Interno, il barone de Bach, di una rivista dei codici e documenti Veneziani là custoditi, ritrovai sotto il titolo inesatto di = Obblighi del Doge, dei Consiglieri e del Comune, dall'anno 1232 al 1282 = (vedi p. 474 — Gar; Catalogo della Raccolta Foscarini nella Biblioteca Imp. di Vienna; cod. n. 278) il volume membranaceo sucitato «*Fractus*»; e dalla car. 94 trascrissi lo Statuto che regolava il lusso delle nozze a Venezia, emanato il 2 di maggio dell'anno 1299. Dalla lettura del documento essendomi pur risultato che l'esecuzione di tal legge era stata in parte affidata ai *Signori di notte*, non disperai di trovarne a Venezia la copia contemporanea nell'antico Capitolare di quella magistratura. E diffatti ne verificai qui l'esistenza nel codice di quell'ufficio, che contiene le leggi anteriori all'anno 1376, epoca della riforma, quasi generale, delle magistrature a Venezia.

Digitized by Google

Nel margine dello Statuto manoscritto v'era anche questa nota = *Fuit revocatum... die Jovis, VIIII Februarii, quinta indictione,* 1306 (m. v.) Questa data mi suggerì la ricerca del decreto di tale abrogazione, e lo rinvenni nel volume del Maggior Consiglio « *Capricornus* » (pag. 32); ed eccone il testo:

1307 9 *Febbraio.*

Quod consilium, in quo sunt scripti processus nuptiarum, et per quod prohibetur quod perle non portentur sub certis penis, revocetur in totum et anichiletur, salvo capitulo de drezatoriis perlarum, quod remaneat in suo statu, ita quod drezatores perlarum nullatenus portari possint. Et est captum per dominum Ducem, omnes consiliarios, XXXII de quadraginta; et cridetur in locis consuetis.

Di queste due prime leggi suntuarie avea pur fatto ricerca nell'Archivio Generale il chiaris. prof. Antonio Valsecchi, quando stava preparando i materiali per un bel lavoro sulla storia del lusso a Venezia dai primi tempi sino alla caduta della Repubblica. Per dar un' idea della esattezza e vastità delle sue indagini, trascrivo una lettera indirizzatami da lui nell' agosto del 1856, e che può servire di prefazione alle seguenti notizie:

« Nel completare un elenco di statuti e di leggi municipali, non accennati dal cav. prof. Francesco Bonaini negli appunti sugli Statuti Italiani da lui pubblicati, elenco da me inviatogli onde se ne valga in una seconda edizione che si propone di fare in forma di catalogo ragionato, mi caddero sott'occhio parecchi decreti del Maggior Consiglio e del Senato della Repubblica di Venezia, e molte terminazioni del Magistrato *alle Pompe,* onde reprimere gli eccessi del lusso. La curiosità della materia, e la singolarità di alcune di quelle disposizioni, mi fece concepir l'idea di scrivere la storia delle leggi suntuarie di quella Repubblica, argomento appena ed assai incompletamente sfiorato dagli storici che scrissero della legislazione Veneziana, come il Sandi il Tentori, il Galliciolli ecc., e dal quale può cavarsi molta istru-

Digitized by Google

zione tanto per la storia dei costumi, quanto per quella della legislazione Italiana. »

« Grandi lacune io scorgeva nelle leggi in più tempi emanate a Venezia su tal materia da me possedute; e siccome la più antica di queste è del 29 Settembre 1535, la quale fa cenno di provvedimenti fatti dai *nostri maggiori* sulle superflue ed eccessive spese, mi, convinsi che per dar corpo a quella mia idea, era indispensabile estendere lunghe indagini nelle Biblioteche e negli Archivii per iscoprirvi documenti e materiali, massimamente pei secoli anteriori al XVI. Molti ne rinvenni e nell'Archivio civico antico di Padova, e nella I. R. Biblioteca Marciana, e nel Museo Correr; ma ben più ricca messe raccolsi in codesto Archivio Generale dove ebbi agio di vedere alcune leggi de' secoli anteriori al XVI, oltre moltissime dei tre successivi, che mi erano ignote. In tali investigazioni mi venne fatto di scoprire alcune leggi suntuarie di altre città Italiane, come Firenze, Pistoia, Genova, Perugia, Brescia, Verona, Vicenza, e Padova, alle quali ultime città, non imposte dalla Repubblica ma costituite dai loro consigli municipali e soltanto da quelli sanzionati. Sicchè la primitiva idea si allargò, ed i miei studii ed il conseguente lavoro non si limitano ormai alla sola Repubblica di Venezia, ma mirano ad un raffronto tra le leggi dei diversi municipi e stati Italiani, di cui mi sarà dato raccogliere gli elementi. E quanto alla tessitura del lavoro, io mi propongo di esaminare la lotta tra il costume e la legge, tanto sul proposito del vestire, sì degli uomini che delle donne, e dell'uso ed abuso delle perle e delle pietre preziose; quanto su quello delle pompe religiose, dei reggimenti, delle meretrici; sull'argomento degli addobbi delle case; delle nozze, e dei battesimi; dei parti e convitti; delle gondole e delle carrozze; delle livree dei gondolieri e dei carrozzieri; come anche di trattare sui magistrati, ai quali era affidata la sorveglianza sulle pompe e la esecuzione delle relative leggi, nonchè sulle pene inflitte ai trasgressori sulla procedura seguita nel colpirli, sulle misure impiegate per impedire o per iscoprire le violazioni delle leggi. »

« La più antica legge che trovo accennata in proposito di

Digitized by Google

pompe, tra le venete, è una parte del Maggior Consiglio presa ai 2 di maggio del 1299; ma la mancanza del *Fractus*, non mi permise di conoscerne la disposizione. Sicchè mi duole di non poter cominciare la mia storia che coll'anno 1334, giacchè indarno cercai sinora la parte presa dallo stesso Consiglio ai 9 di febbraio dell'anno 1306. Devo quindi mettere a prova la di lei pazienza, e valermi della sua amicizia e dei suoi lumi per rintracciare quelle due leggi, ed altre dei secoli XIV, XV e XVI, che non ho ancora potuto trovare. Mi sarà d'uopo esaminare eziandio alcuni processi eretti dal Magistrato alle pompe per ischiarire alcuni dubbii sulle leggi che vi si riferiscono, e per calcolare l'efficacia di quelle repressive il lusso nei dominii della Repubblica. »

Per soddisfare alle dotte ricerche del prof. Valsecchi, e per confutare coi fatti l'asserzione del Tentori, che disse nel suo *Saggio sulla Storia Civile ecc. di Venezia* (vol. 8 pag. 237) « non esistere alcuna legge anteriore al 1488 su tale argomento, benchè questa si riferisca ad altra già emanata nel 1476 » intrapresi un *regesta* delle leggi suntuarie dal 1299 al 1514 cioè sino all'anno in cui fu dichiarata dal Senato ordinaria e permanente la Magistratura dei *Tre provveditori alle pompe*. Sebbene io non abbia qui luogo per pubblicarlo, indicherò nondimeno le date di queste leggi, a vantaggio degli studii sul costume Veneziano. Gli artisti specialmente possono trarne esatte notizie per le vesti, per i mobili, per le feste, per tutta la vita civile a Venezia nel medio evo, evitando così di rappresentare a capriccio, e con ignoranza, talvolta imperdonabile, i personaggi più celebri della nostra storia con abiti d'altre nazioni, o coi nostri, di un secolo anteriori o posteriori all'epoca degli avvenimenti, dei quali vuolsi risuscitar la memoria.

Secolo XIII. — La prima, in forma di statuto, è quella che oggi vede la luce colla data 1299, 2 maggio.

Secolo XIV. — 1306 m. v. 9 febb. in Maggior Consiglio; è riportata qui sopra, e riforma l'antecedente. — 1334, 22 magg.

Digitized by Google

in M. C. e 26 magg. in Senato. — 9 giugno in Senato; altro statuto in diciotto capitoli (c. 67, vol. 16 dei *Misti*). Il Romanin nel vol. 3 (pag. 347 della sua *Storia documentata* lo riferisce sommariamente. In quanto alle nozze, è prescritta la comitiva di servi e fantesche, condotta da chi andava al pranzo delle nozze; il numero degli invitati è limitato; l'accompagnamento a settanta donne maritate e dieci donzelle, e proibito allo sposo d'invitare più di quaranta matrone e quindici donzelle per ricevere la sposa ecc. — 1336 m. v. 15 febb. in S. (c. 70, vol. 17, *Misti*). — 1339, 1 luglio in M. C. — 13 febb. m. v. in M. C. — 22 febb. m. v. in M. C. — 1340, 21 maggio in S. — 1344, 8 agosto in S. — 1356, 15 magg. in M. C. (*Novella* c. 41). — 1360 11 marzo in Cons. de' X. (c. 84, *Misti*). — 21 marzo in S. (c. 53, vol. 29, *Misti*). — 17 magg. in S. (c. 62, vol. 29, *Misti*). — 21 magg. in S. (c. 63, ibidem). — 1389, 30 dec. in. S. (c. 55, vol. 41, *Misti*). — 1400, 21 giugno in S.

Secolo XV. — 1403, 31 magg. in S. — 27 agosto in S. 1425, 24 marzo in S. Circa la *bacchetta* dei Rettori. — 29 marzo in S. — 1426 m. v. 22 febb. (c. 33 del vol. 14, *Notatorio* del Collegio). — 1430, 2 marzo in M. C. (*Ursa*, c. 81). — 1438, 2 agosto in S. — 1442, 4 marzo in M. C. (c. 134, *Ursa*). 23 agosto in S. — 1443, 20 marzo in S. (c. 91, vol. 1, *Terra* e *Notatorio* del Collegio, vol. 15, c. 77). — 9 aprile in M. C. (c. 144 del vol. *Ursa*). — 1453, 21 decembre in S. (c. 93, vol. 3, *Terra*). 1454, 28 febb. in S. (c. 146, vol. 3, *Terra*). — 1455, 26 febb. in S. — 1458, 24 luglio in S. — 1459, 3 giugno in M. C. (c. 23 del vol. *Regina*). — 26 sett. in C. X. — 25 ottobre in S. (c. 125, vol. 4. *Terra*). 14 gen. m. v. in S. — 1460, 20 maggio in S. (c. 142, vol. 4, *Terra*). — 14 giugno (c. 146, ibidem). — 1463, 1 luglio in S. (c. 45, vol. 5, *Terra*). — 1465, 27 gen. m. v. in S. (c. 148, ibidem). — 1466, 14 giugno in S. (c. 163, ibidem). — 23 giugno in S. (c. 162, ibidem). — 1 luglio in M. C. (c. 65, *Regina*). — 1472, 6 ottobre in S. (c. 181, vol. 6, *Terra*). — 14 dec. in S. (c. 190, vol. 6, *Terra*). — 4 gen. m. v. (c. 192, ibidem). — 12 gen. m. v. in S. (c. 193, ibidem). — 20 febb. in S. (c. 198, ibidem). — 1475, 27 febb.

Digitized by Google

m. v. in M. C. e nella Promissione Ducale, circa gli Ambasciatori delle città. — 1476, 29 luglio in S. — 28 sett. in S. e 17 nov. in M. C. — 31 nov. in S. — 1480, 15 marzo in C. X. — 28 magg. in M. C. (c. 3, *Stella*). — 1483, 2 dec. in S. — 27 gen. m. v. in S. (c. 50, vol. 9, *Terra*). — 1488, 1 giugno in M. C. (c. 91, *Stella*). — 9 gen. m. v. in S. (c. 127, vol. 10, *Terra*). — 1489, 10 dec. in S. (c. 184, vol. 10, *Terra*). — 12 dec. (ibidem). — 29 dec. (ibidem, c. 185). — 9 gen. (ibidem, c. 188-189). — 1494, 12 luglio in S. (c. 64, vol. 12, *Terra*). — 1495, luglio in C. X. — 14 gen. in S. (c. 119, vol. 12, *Terra*). — 30 gen. in S. e 7 febb. in M. C. (ibidem, c. 122). — 1497, 23 mag. in S. (c. 1, vol. 13, *Terra*). — 20 dec. in C. X. (citata da altra 1506, 18 dec. dello stesso C. X.) — 1499, 29 nov. in S. (c. 103, vol. 13, *Terra*).

Secolo XVI. — 1502, 13 maggio. in M. C. — 1503, 22 sett. in S. — 26 ottobre in S. — 12 gen. in S. — 1504, 15 ottobre in S. (c. 37, vol. 15, *Terra*). — 21 nov. (ibidem). — 1505, 25 ottobre (c. 77, ibidem). — 4 nov. (c. 78, ibidem). — 7 gen. (c. 86, ibidem). — 12 gen. (c. 88, ibidem). — 1506, 16 maggio in S. (c. 102, vol. 15, *Terra*). — 18 dec. in C. X. — 1507, 10 giugno in S. (c. 162, vol. 15 *Terra*). — 4 gen. (c, 190, ibidem). — 3 feb. (c. 193, ibidem). — 1508, 16 gen. Circa i pasti; regolazione della parte 1489, 10 dec. (c. 69, vol 16, *Terra*). — 1510, 14 feb. in S. (c. 62, vol. 17, *Terra*). — 1512, 30 marzo in S. (c. 4, vol. 18, *Terra*). — 16 aprile (c. 6, ibidem). — 8 maggio. (c. 11, ibidem). — 25 agosto (c. 32, ibidem). — 9 ottobre (ibidem). — 18 dec. (c. 51, ibidem). — 1513, 13 aprile (c. 67, ibidem). — 5 giugno in M. C. — 17 giugno in M. C. — 26 ottobre in S. (c. 190, vol. 18, *Terra*). — 1514, 8 feb. (c. 185, ibidem).

L'ultima legge citata fissava le attribuzioni dei *Provveditori alle Pompe*, e rendeva permanente quell'ufficio. I tre primi provveditori, eletti nel dì 24 febbraio 1514, furono Pietro Balbi di Benedetto, Paolo Contarini, Matteo Barbaro. Dopo quell'anno l'Archivio di quel Magistrato fornisce tutti i materiali per la storia del lusso a Venezia. Prima del 1514 una legge statutaria

Digitized by Google

assai importante, ma senza data precisa, fu edita dal Romanin nel vol. 5 della sua *Storia*.

Oltre ai decreti ed alle leggi or accennate, altri documenti possono contribuire allo storico descrizioni esatte ed uffiziali della vita domestica dei Veneziani. E sono p. e. gli inventarii di dote presso l'Archivio del *Mobile*, e di altri tribunali giudiziarii di prima istanza nei secoli decorsi. Alcuni atti privati, esistenti presso le famiglie patrizie di questa città, e nelle raccolte pubbliche, offrono un altro genere di documenti. Per darne un saggio, pubblico due suppliche dirette alla Corte di Roma da nobili Veneziane nella seconda metà del secolo XV, onde essere autorizzate a portare le vesti e gli ornamenti preziosi proibiti dagli editti papali e dagli Statuti di Venezia. Pochi anni prima della pubblicazione del nostro statuto, nel 1274, Papa Gregorio X nel Concilio II di Lione avea proibito per tutto il mondo cattolico gli ornamenti femminei.

Supplica della Nobildonna Cristina Corner, indirizzata al Pontefice, onde ottenere (essendo bella, come ella stessa dichiara) licenza di portar vesti ed ornamenti proibiti (originale membranaceo — proprietà del dott. Vincenzo Lazari).

Beatissime pater. Cum in civitate Venetiarum sit ab antiquo per illius, tunc ordinarium, edita constitutio seu statutum, in qua seu quo cavetur quod mulieres eiusdem civitatis, capellos, circulos, annulos, monilia, vestimenta, zonas, manuquetos auri et argenti, lapides preciosas, çhoculos seu planellas, ac alia preciosa iocalia et ornamenta publice deferre sub certa pena non debeant; et propterea devota vestra Cristina filia quondam Andrea Corner de Veneciis, licet pluribus iocalibus et ornamentis habundare noscatur, illa deferre non audet. Quare supplicat Sanctitati Vestrae prefata, quae de nobili genere procreata existit, quatenus sibi de caetero in antea circulos, annulos, monilia, vestimenta, zonas, manuque-

Digitized by Google

tos auri et argenti, margaritas, lapides, preciosos choculos seu planellas, ac alia iocalia et preciosa ornamenta predicta in parentum suorum honorem, et ipsius venustate, *publice deferre, et illis, iuxta morem et consuetudinem in dicta civitate, ante huiusmodi constitutionem observatam, quoad vixerit libere ac licite uti possit et valeat. Concedere et indulgere dignemini de gracia speciali, non obstantibus constitutione et statuto predictis, ceterisque contrariis quibuscumque.*

Fu accordata la chiesta licenza dal Pontefice con queste parole sottoscritte = *Fiat ut petitur ad triennium — F.* —

Et quod presentis supplicationis simplex signatura sufficiat, absque aliarum litterarum apostolicarum de super expeditione. — Fiat. F. —

Da una nota a tergo risulta che furono pagati alla Cancelleria Pontificia per questa licenza ducati quattro ed un grosso.

Supplica al Pontefice, per la stessa licenza, di cinque Nobili Veneziane (pergamena presso il Cav. E. A. Cicogna n. 29 del cod. 2982).

Beatissime pater. Cum civitas Venetiarum, inter alias Italiae civitates insignis et famosa, ac opibus, altissimo concedente, dotata existat, et iuxta illius consuetudinem mulieres quam plura ac diversa auri, argenti, lapidum preciosorum, perlarum, sirici vestimentorum, annulorum, balzonum, capillorum, capellorum, caudarum et similium, monilia ac ornamenta preciosa et non preciosa, a capite usque ad pedes deferre consueverint, supplicant Sanctitatem Vestram devote oratrices vestrae, Felix et Benedicta Donato, et Cecilia de Canali, et Marieta Dandulo, et Veneranda Darmerio, Nobiles Venetiarum, quatenus secum, ut predicta per eosdem quovismodo gestari, aut deferri solita, libere, licite, deferreque valeant, ac possint dispensare, et eisdem concedere, et indulgere dignamini de dono et gratia singulari, non obstantibus constitutionibus et ordinatio-

Digitized by Google

nibus apostolicis, statutis et consuetudinibus sinodalibus, presertim per modernum L. (*aurentium Justiniani*) *Patriarcham Venetiarum editis et quibusvis contrariis.*

Fiat ut petitur ad triennium — F. —

Et quod huiusmodi supplicationis sola simplex signatura sufficiat, absque litterarum apostolicarum desuper confectarum expeditione — Fiat F.

Ex tergo — pro domino Francisco Donato. —

In occasione di illustri nozze furono stampate su questo argomento alcune dissertazioni che meritano di essere ricordate. Nel 1762 per le nozze Lambertini-Savorgnan un discorso del Becattelli — *sui Riti Nuziali degli antichi Romani* — (Bologna). Nel 1800 per le nozze Baglioni-Papafava, la memoria dell' Ab. Gennari — *degli usi dei Padovani dei tempi di mezzo nei loro matrimonii* — (Venezia Palese). In essa parlasi specialmente delle carte di dote, ed è menzionata (p. XXIV) la legge Padovana del 1277 che fissava il numero delle persone le quali dovevano accompagnare gli sposi. Nell' inventario di dote dell' anno 1278, edito a pag. XXXIV, ricorrono varie voci usate nello statuto di Venezia che ora pubblichiamo. Il nostro Morelli aveva anch' egli sin dall' anno 1793 pubblicato per le nozze Tiepolo-Gradenigo, una dissertazione col titolo: *delle solennità e pompe nuziali già usate presso li Veneziani.* (Zatta in 4.° ; e ristampata nel 1819 Alvisopoli in 4.° e nel vol. I delle *Operette* del Morelli 1820). Da una cronaca antica di autore anonimo, egli prese a descrivere il ratto delle spose Veneziane a Castello nel X secolo, ed appoggiato a quel testo narrò le feste istituite a Venezia in commemorazione di tanto avvenimento. Sebbene egli ricordi specialmente le cerimonie del secolo XV e XVI, non cita però alcuna legge anteriore, relativa alla repressione del lusso in occasione di feste nuziali. Per le nozze Giusti-Pisani, avvenute nel 1853, il Cav. Cicogna fornì agli editori — *la narrazione delle nozze di Paolo Contarini e di Vienna Gritti nel 1526 fatta da Marin Sanuto, storico Veneziano.* (Grimaldo, in 8).

Digitized by Google

Chi, oltre gli statuti, i documenti privati, e le erudite dissertazioni ora accennate, desiderasse di osservare in qual modo furono rappresentate dall' arte le varie fasi del matrimonio nei nostri monumenti, guardi al capitello XXIV (partendo dal ponte della Paglia) della loggia inferiore del palazzo Ducale, e vedrà nelle otto faccie di quella bella scultura le seguenti composizioni:

IL MATRIMONIO.

Descrizione delle sculture nel capitello XXIV della loggia inferiore del palazzo Ducale.

1. — (in faccia di chi guarda il capitello dalla piazzetta). Una donzella sta alla finestra di una casa merlata; ha il capo scoperto, i suoi capelli cadono non intrecciati dietro le spalle; guarda a basso, e tiene la mano sinistra al petto, la destra appoggiata al davanzale della finestra. Sotto a questa, o meglio in faccia, vi è un giovine che ha la mano sinistra sul cuore e colla destra accenna alla ragazza che dessa è l'oggetto del suo amore.

2. — (volgendo a diritta). Il giovine, sempre a sinistra della donna, e la donzella, sono riccamente vestiti. Essa ha una veste coperta dalle spalle alla cintura da piccoli dischi — forse di metallo, o monete; — dalla cintura sino ai piedi da una fascia a doppio ordine, coperta dagli stessi dischi metallici; i suoi capelli sono raccolti in due treccie pendenti dietro le spalle. Il giovine porta al lato sinistro una spada, la vesta è chiusa sul petto da un ordine di bottoni, le maniche sono strette ed abbottonate, come quelle della fanciulla, sino al gomito, e da questo pende una sopramanica che finisce in punta verso il ginocchio; il capuccio cade dietro le spalle; parla alla donzella colle braccie inserte sul petto.

3. — I due amanti sono vestiti come al n. 2. — La fidanzata posa una corona di fiori sulla testa del giovane (forse a significare che essa premia e sceglie un cittadino valoroso); ed egli dà in mano ad essa un oggetto rotondo, un pomo (?) per indicar forse, come Paride, che ha fatto scelta della più bella.

Digitized by Google

4. — Stanno abbracciati — è il giorno del matrimonio — il giovane non ha più spada; sono vestiti ambidue come al n. 2.

5. — Sono stesi ed abbracciati sul letto nuziale. Lo sposo ha sopra il capo un cuffioto. Le spalle e le braccia di ambidue non sono coperti dalla camicia.

6. — È nato un fanciullo; sta fasciato fra i genitori seduti. La madre ha la testa coperta da una fascia di stoffa, e porta un umile vestito; il padre ha un berretto, pure di stoffa, ed è senza spada e cintura.

7. — Il fanciullo, negli anni della pubertà, sta in mezzo ai genitori, vestiti e seduti come al n. 6, ed essi appoggiano una mano sopra le sue spalle, e stringono con l'altra una mano del figlio, in atto di dargli affettuosi consigli. I lineamenti di tutti tre indicano che sono felici.

8. — Il figlio è morto; è steso sopra un letto, vestito, colle mani incrociate sul petto. I genitori, di età avanzata, hanno le rughe sulla fronte. La madre, fasciata la testa ed il mento da un pannolino, tiene la mano sinistra sul viso per asciugarsi le lagrime, ed appoggia l'altra sul braccio del figlio. Il padre ha le mani congiunte in atto di dolore.

La descrizione di tutti i trenta capitelli che sostengono la loggia inferiore del palazzo ducale trovasi nell'opera (sotto il torchio) — *I monumenti artistici e storici delle provincie venete*, per cura della Commissione (composta dal march. Selvatico e prof. Foucard) istituita da S. A. I. il Serenissimo Arciduca Ferdinando Massimiliano. I soggetti (quasi 300), scolpiti su quei capitelli furono disegnati dal valente artista Prosdocimi e riprodotti colla litografia.

Digitized by Google

NOTE ALLO STATUTO DEL 1299.

Frate Paolino scriveva nel 1314: « che la moier inbriga lo studio de sapientia; nè è algun che possa esser ben attento a sapientia et a la moier. Ancora gran briga è a satisfarli in tutte cose che li a luogo, come preciose vestimente, oro, piere preciose, ancille e diverse masarie. Ancora elle è plene de lamentanze e dise: Quella va plu ornada de mi, e quella vien plu honorada de mi, et io, cativa, son despresiada da tutti; che ave vu porta da Rialto? e semeievol cose. » (cap. III, P. II del *Governo della famiglia*, edito da Foucard per le nozze Segatti-Michieli, 1856.) Ed avvertiva nel cap. VIII, P. II. della stessa opera: « che alcuna fiada l'omo siegue troppo la volontà de la femena in comprarli ornamenti, e de ciò nasce molto male, superchie spensarie, e la femena s'empie de plu superbia, e per vanagloria vol più andar e plu mostrarse. De' donca l'omo ornar la moier segondo quello che 'lo se sente, e segondo el comun corso che tien li suo pari in la citade; e se la citade de ciò è troppo larga, *sovra de ciò se die far li statuti, si come fece li Romani.* »

I Veneziani avevano già emanato lo statuto, del quale riconosceva l'opportunità Fra Paolino, nell'anno 1299, ed era stato suggerito da due commissioni o consigli, uno composto da venti patrizii, l'altro di sette. Limiterò i comenti di questo atto pubblico alle voci notevoli per la lingua e per il costume.

Al n. 1. — *Rivoaltum*, era ancora usato nel sec. XIII, per indicare la città di Venezia, e nello stesso tempo *Venetia*, valeva per tutto il territorio della Repubblica. — *Pladenatae* — catinelle di legno; coppe; dal veneziano *piadena*, ancora in uso. Devesi intendere che il dono consisteva nel loro contenuto, non nel recipiente.

Al n. 2. — Sulle età, o meglio sulle fasi naturali della vita dell'uomo e della donna, vedi il capitello XXII della loggia inferiore del palazzo Ducale, dalle cui iscrizioni incise s'impara che erano determinati per l'infanzia 4 anni; sino a 14 la puerizia; sino a 21 l'adolescenza; sino a 40 la gioventù; sino a 55 la virilità; sino a 67 la vecchiaia; gli anni successivi, sino alla morte, segnavano la decrepitezza.

Digitized by Google

Al n. 3. — *frisetum*, diminutivo di *frisum*, abbiam tradotto per *ornamento*.

Al n. 4. — Da questo capitolo risulta che gli *Avvogadori del Comune* erano tenuti di assumere il processo dei contrafacienti. Sarebbe stata una cosa curiosa riferir qui le pene applicate ai trasgressori; ma le *Raspe* di quel Magistrato Veneto non cominciano che nell'anno 1324. I *Signori di notte*, incaricati della polizia specialmente notturna, doveano riscuotere le multe; e nel Capitolare antico di questi ufficiali, abbiamo trovato la copia dello statuto, che conservasi originale a Vienna nel codice citato, come era prescritto in questo capitolo «*et addantur predicta capitulari maioris consilii.*»

Al n. 5. — Nel manoscritto era dubbia la lettura, o *niantum*, o *iuantum*, o *mantum;* mi son deciso per *uiandum*, mutando la *t* in *d*, che spesso era scambiata. — *robae*, *panni*, *vestes*, vediamo usate collo stesso valore in questo documento.

Al n. 6. — *frixatura*, non è nel Ducange — ma vale fregiatura, ornamento. — *zoia*, per monile, usata tuttavia dal popolo Veneziano.

A proposito di *zoia*, un documento interessante per la storia e per l'arte degli orefici a Venezia è questo. (Libro Plegiorum, c. 17, Arch. di Venezia.)

1225 9 *ottobre*. — *In presentia Andree Marigloni, Ja. de Molino et D. Delfini consiliariorum domini ducis, Vitalis Natalis de confinio S. Cassiani convenit et promisit domino duci, ad partem comunis veneciae, sub pena librarum CCCL venecialium, quod ita faciet quod* DOMINUS IMPERATOR ROMANORUM, *vel camerlengus eius, aut ille, qui loco est camerlengi, per litteras patentes, vel publicum instrumentum, quod vel quas consignabit domino duci in adventu ipsius Vitalis in Apulia, vel tardius in S. Michaelem proximum, clamabit se contentum et solutum esse de omnibus illis rebus seu* ZOGIS, *quas commendaverat vel dederat Marino Natali fratris ipsius* CAUSA UNIUS ZOIAE FACIENDAE; *ita quod, receptis litteris illis a domino Duce, vel istrumento publico, ut dictum est, statim absolutus sit idem Vitalis de obligatione suprascripta etc.*

Se l'Imperatore Federico II inviava a Venezia pietre preziose, perchè dagli orefici di questa città gli venisse composto un monile, ciò dinota che tale arte era qui esercitata con somma perizia. Mi conferma in simile opinione altro documento importante che rinvenni, per cortesia del sig. Odorici, in un codice a Brescia della Quiriniana. È un atto di quel Comune del giorno 16 febbraio dell'anno 1261 col quale fu preso d'inviare a Venezia ambasciatori per chiedere copia dello statuto degli orefici col proposito di addottarlo per la stessa arte a Brescia. Lo statuto poi degli orefici Veneziani ho trovato in altro codice della Biblioteca di Vienna, ed è anteriore all'anno 1262. Vedasi sulla stessa materia il

Digitized by Google

Capitolare degli orefici di Vicenza, nella Biblioteca Comunale di quella città.

Al n. 7. — Sono spesso ricordati i soldi e le lire dei grossi e dei piccoli, nei valori degli ornamenti e nelle pene pecuniarie ai trasgressori. — Il grosso comprendeva piccoli 31 1/3. Per esempio: 3 lire di grossi erano pari a L. 31, 6, 8 dei piccoli, cioè 40 ducati da L. 3, 3 dei piccoli l'uno, pari in totale a L. 94.10. Questo conto regge sino alle metà del secolo XIV. — *Drezatores*, non trovasi nel Ducange; e forse da *treccia*, veneziano *drezza*, fili di stoffa, di perle etc. intrecciati coi capelli; poichè dopo, *drezeriam*, combinerebbe con *drezzadura de cavei*, frase usata ancora dal popolo per intrecciatura di capelli; tradussi quindi *acconciatura* (vedi l' inventario citato, del 1278, nell'opuscolo dell'ab. Gennari — *drezatura e drezezia de seta*) — *Cavezadura* da *capitium*, ven. *cavezzo*, e qui ornamento del collare.

Al n. 8. — Sull'uso delle pelli e sull'arte dei pellicciai, vedi nel Museo Correr la *Mariegola dei Pellizzeri* del secolo XIV. — *Domina* et *mulier*. *Domina*, riguardo alla condizione, è usata per *signora*, vedi cap. 11, e quindi *mulier* per donna, non ricca, non nobile; *domina* è usata tuttavia, per donna in genere nel cap. 2.

Al n. 9. — *mantadura*, per *mantellum*, trovasi nel Ducange, — *cendato* o *zendà*, ven; qualità di panno di seta e di veste a Venezia; qui per seta da fodera.

Al n. 10 — *guarnazonem* et *guarnatia* ho tradotto per *vesti di sotto*, ed erano in fatto tonache talari senza maniche, varnacchia e guarnacchia ital.

Al n. 11. — Sui vestiti delle donne di palazzo, e della dogaressa, vedi le *Promissioni ducali* dal 1229 al 1797, nelle quali sonvi le prescrizioni anche per le nozze dei figli del Doge; e vedi eziandio i *Cerimoniali* nell'Archivio della Cancelleria Secreta.

Al n. 12. — I *Giustizieri vecchi*, sorvegliavano tutti i mestieri e le arti di Venezia. Lo Statuto dei sartori di Venezia del 1218, esiste pure a Vienna nella Biblioteca Imperiale (Cod. 289, aggiunto alla Raccolta Foscarini). Sul prezzo da pagarsi per la fattura delle vesti darò questo brano, e mostrerà quanto profitto potrebbe trarsi per la storia del nostro costume da simili documenti:

« *Item ordinamus etiam per dominos iusticiarios, quod de roba hominis scleta, videlicet gonella, varnachia, et pellis, tollantur soldos XII; ita quod de gonella, varnachia soldos VII, et de pellis soldos V, et sub intelligi cum una frisatura. De roba vero mulieris, videlicet, gonella, varnacchia et pellis, scleta, cum una frisatura, tollantur soldos XIIII, et de pellis soldos VI; verumtamen pro qualibet frisatura addantur denarii XII. Valentes a tribus denariis supra, representabo illi vel illis, cuius vel quorum fuerint, et de eis dabo et deliberabo sine ulla fraude.* »

Digitized by Google

Altri statuti che possono giovare alla storia del costume, delle a[illegible] e della economia, sono: quello de' *zupariis* del 1209; de *pannis veteribus* del 1283; de *tinctoribus* del 1245; de *samitariis* del 1265; de *capellariis* del 1279; de *beretariis* del 1281; de *tornatoribus* del 1300.

Al n. 13. — *puerorum*. Ho tradotto a ragione *servi d'ufficio*, perchè esiste un capitolare speciale per essi, annesso a quello del loro ufficio, nell'archivio Gen. di Venezia.

711156

124.
36

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google